

Il Trust come strumento di tutela del patrimonio e del passaggio generazionale

Casistiche e soluzioni nell'esperienza di un operatore professionale di emanazione bancaria

03/02/2016

Chi siamo


Angelo Taffurelli

Ufficio Wealth Advisory – Sezione Consulenza Non Finanziaria

Claudia Mantovani

Ufficio Wealth Advisory – Sezione Consulenza Non Finanziaria

Numero pareri per richieste di censimento Trust



Il Gruppo Bper e lo strumento del Trust

Dalla criticità all'opportunità

- Necessità di avvalersi di una struttura interna con competenze specialistiche sul tema del Trust
- All'approccio reattivo si è aggiunto un approccio proattivo: la costituzione di Bper Trust Company quale società autonoma del Gruppo Bper in grado di fornire assistenza e supporto nella pianificazione del patrimonio delle famiglie

Cos'è il Trust

Come evidenziato da autorevole dottrina, il Trust appartiene alla categoria dei FENOMENI GESTORI.

Tali sono i rapporti in virtù dei quali un soggetto affida ad un altro il compimento di una attività giuridicamente rilevante, che il primo potrebbe fare personalmente, ma che per qualsiasi ragione (necessità ovvero preferenza) decide di rimettere ad altra persona e ad un tempo futuro.


Origini del Trust

- Il Trust, come noto, si è sviluppato nel diritto inglese in forza delle pronunce rese (a partire dal secolo XIV in avanti) da una particolare giurisdizione facente capo al Cancelliere del Re;
- Le regole giuridiche così elaborate e stabilizzate, hanno formato un ordinamento definito “*equity*”;
- Nel tempo, in Inghilterra solo specifici aspetti del Trust sono stati oggetto di disposizioni legislative (es. Trust Investment Act del 1961): mai sono stati promulgati testi normativi sull’intera materia del Trust.

Origini del Trust

- A fronte di un “modello inglese” di fonte prevalentemente giurisprudenziale, si individua un “modello internazionale” del Trust di fonte legislativa;
- Il modello internazionale si caratterizza per una disciplina che, relativamente ad alcuni aspetti, si pone in contrasto con le soluzioni del diritto inglese, ma più in linea con le esigenze della clientela internazionale.

Il Trust: struttura essenziale



I soggetti del Trust

Nel Trust ricorre l'interazione tra i seguenti soggetti (o posizioni giuridiche):

1. Il Disponente;
2. Il Trustee;
3. Il Beneficiario (o i Beneficiari);
4. Il Guardiano.

1) Il Disponente

E' colui che istituisce il Trust, affidando al Trustee il compito **di raggiungere una determinata finalità**

Il rapporto tra il Disponente e il Trustee è detto «affidamento»: esso è funzionale alla realizzazione del compito attribuito al Trustee ed è fonte di compiti e doveri del medesimo

1) Il Disponente

Contestualmente ovvero a ridosso dell'atto istitutivo il Disponente trasferisce al Trustee tutti i suoi beni, o parte di essi, strumentali alla realizzazione del compito

Il trasferimento è realizzato tramite uno o più atti dispositivi, anche successivi nel tempo

Il trasferimento dei beni dal Disponente al Trustee



ha un vero e proprio effetto reale: determina cioè il passaggio della titolarità dei beni conferiti in Trust dal Disponente al Trustee

1) Il Disponente

I poteri del Disponente nel corso della Durata del Trust

Quale effetto naturale dell'affidamento di un compito (che può anche travalicare la vita dei soggetti del rapporto) il Disponente non ha poteri, né rimedi giuridici propri, verso il Trustee

Qualora, nel corso della durata del trust, il Disponente esprimesse delle opinioni al Trustee ovvero gli manifestasse i propri desideri:

- si tratterebbe solo di indicazioni;
- il Trustee non ne sarebbe vincolato;
- il Trustee se ne potrebbe legittimamente discostare qualora lo ritenesse opportuno per la realizzazione della finalità del Trust.

Qualora il Disponente si riservasse, nell'atto istitutivo, dei poteri sul fondo in Trust, il limite da rispettare sarebbe sempre quello dell'affidamento del compito al Trustee

1) Il Disponente

Il Disponente può rimettere a se stesso la realizzazione del compito: nel qual caso, nella sua persona coincideranno Disponente e Trustee.

Il Trust si definisce in questo caso «autodichiarato» («*declaration of trust*»)

Il Disponente può altresì essere Beneficiario: il Trust si definisce «autodestinato».

Vedremo come questi principi di diritto dei trust vengono nel concreto applicati nel contesto del trust interno...

2) Il Trustee

E' colui che è tenuto alla realizzazione del compito affidatogli dal Disponente e che, a questo fine, amministra e gestisce beni e diritti trasferitigli dal Disponente, costituenti il «fondo in Trust»

Per l'amministrazione e la disposizione dei beni in Trust, il Trustee dovrà **attenersi fedelmente a quanto stabilito nell'atto istitutivo del Trust**



il Trustee esercita i suoi poteri non nell'interesse proprio (tantomeno in quello del Disponente) bensì in vista della realizzazione della finalità del Trust

2) Il Trustee

La proprietà del Trustee ha una disciplina particolare

Si tratta di una **PROPRIETA' SEGREGATA (art. 11 della Convenzione dell'Aja)**



I beni in trust rimangono distinti dal patrimonio personale del Trustee

I creditori personali del Trustee NON possono rivalersi sui beni in trust

In caso di Trustee persona fisica, i beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del Trustee

In caso di Trustee persona giuridica, i beni in trust non sono oggetto di liquidazione in caso di scioglimento della società

2) Il Trustee

Publicità del vincolo risultante dal Trust

IMMOBILI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, VEICOLI e TUTTI I BENI CHE NEL NOSTRO PAESE SONO SOTTOPOSTI A FORMALITA' PUBBLICITARIE, quando sono inclusi nel fondo in trust, vengono intestati in maniera da palesare la loro strumentalità alla finalità propria di un dato trust

Relativamente agli immobili, due orientamenti

- **Appello Trieste 30/7/2014**: è negata l'ammissibilità di una trascrizione direttamente al Trust «*in quanto non si tratta di un soggetto giuridico autonomo*»
- in senso contrario, **Tribunale di Torino 10/3/2014**: l'apporto/devoluzione di un immobile ad un Trust può essere trascritto nei registri immobiliari a favore del Trust, senza che ciò comporti l'attribuzione di alcuna soggettività al Trust in quanto tale.

2) Il Trustee

Chi può essere Trustee

- Persona fisica o persona giuridica (eventualmente in possesso dei requisiti previsti da alcune leggi regolatrici: es. Legge di San Marino)
- Esercizio professionale dell'attività di Trustee: la **Trust company**, è una **società che svolge professionalmente l'attività di Trustee**, di uno o più Trust
- Nell'ambito di un Trust ci possono essere anche più Trustee
- Il Trustee designato dal Disponente deve **accettare l'incarico** che gli viene assegnato con l'atto istitutivo (sottoscrivendo l'atto o mediante altro atto separato)

2) Il Trustee

Il Disponente quale Trustee: il trust «autodichiarato»

Ammissibilità per il diritto dei trust

La posizione dell'Amministrazione Finanziaria

La posizione della Cassazione

Il Trustee, coincida o meno con il Disponente, può essere Beneficiario, purché non l'unico Beneficiario

Le obbligazioni del Trustee

Il Trustee deve:

Rispettare le previsioni dell'atto istitutivo: l'atto istitutivo è la guida del comportamento del Trustee (ogni volta che il Trustee si allontana dall'atto istitutivo si espone a responsabilità)

Rendicontare la sua attività ai Beneficiari

Comportarsi secondo lealtà ed imparzialità nell'esercizio della sua funzione (verso i beneficiari)

Assicurare l'integrità del fondo in Trust (assicurare beni che possono essere danneggiati, esigere crediti che vanno riscossi, investire somme di denaro nel rispetto dell'atto istitutivo)

Se ha una posizione di controllo in una società, deve esercitare tutti i diritti che competono al socio, a meno che l'atto istitutivo non disponga diversamente

La discrezionalità dei poteri del Trustee

Il Trustee è titolare di certe facoltà di impiego dei redditi e delle altre utilità derivanti dal fondo in Trust, secondo quanto stabilito nell'atto istitutivo

Il Trustee ha discrezionalità nell'esercizio delle sue funzioni gestionali



AFFIDAMENTO

E' necessario che l'atto istitutivo rispetti questa prerogativa del Trustee.

In caso contrario:



INTERPOSIZIONE FITTIZIA:

la tenuta dell'operazione è in pericolo

3) I Beneficiari

Soggetti presenti se si tratta di un trust per Beneficiari in cui cioè la finalità perseguita consiste nel vantaggio di uno o più soggetti, più o meno determinati

I Beneficiari sono coloro che possono avere dei benefici dal trust

- nel corso della sua durata (es. assistenza e protezione fino alla morte del Beneficiario)
- e/o al termine del rapporto di Trust (es. assegnazione finale dei beni in Trust al Beneficiario)

3) I Beneficiari

La posizione giuridica dei Beneficiari **è più intensa di quella di creditori del Trustee**

Per effetto della segregazione patrimoniale, infatti, la posizione beneficiaria è assistita da forma di tutela più intense, anche rispetto ai terzi, di quelle che competono agli ordinari titolari di un diritto di credito

3) I Beneficiari

Il diritto di *tracing* dei beneficiari

In determinate circostanze, il diritto dei beneficiari rispetto al fondo in Trust gode di una tutela rafforzata, infatti:

- **Segue i beni del fondo nelle mani del Trustee o di terzi;**
- **Segue i beni del fondo in Trust nelle loro trasformazioni, presso il Trustee o presso terzi:** ciò perché il diritto dei beneficiari non è sul bene in sé, ma sul valore che è incorporato in quel bene.

Beneficiari di Reddito e Beneficiari di Capitale

I **Beneficiari del reddito**: hanno diritto di ricevere una parte o tutti i frutti del fondo in trust, nel corso della durata del trust medesimo, secondo le previsioni dell'atto istitutivo

Tali frutti sono generalmente costituiti da somme di denaro, ma nulla impedisce che tali Beneficiari ricevano utilità in natura: per esempio, abitare in immobili inclusi fra i beni in trust

I **Beneficiari del capitale**: hanno diritto di ricevere il capitale del fondo in trust, o nel corso della sua durata (es. sotto forma di anticipazioni) oppure solo al termine del trust

Le due posizioni possono coincidere, perché si possono avere soggetti che sono Beneficiari del reddito e anche del capitale

Beneficiari vested e Beneficiari contingent

Ulteriore distinzione nella categoria dei Beneficiari

Il **Beneficiario vested** ha una posizione chiara e definita. E' specificamente individuato come tale nell'atto istitutivo del trust.

Se un Beneficiario vested viene meno durante la vita del trust, la sua posizione beneficiaria si trasferisce ai suoi eredi

Il **Beneficiario contingent** ha una posizione condizionata, ad esempio al fatto che si verifichino determinati eventi

I suoi eredi non avranno titolo per percepire nulla e quanto gli sarebbe spettato. Per cui la quota del beneficiario venuto meno, andrà ad accrescere la quota spettante agli altri Beneficiari

Caratteri delle posizioni beneficiarie

Per la **legge inglese è sempre alienabile**

Altre leggi del modello internazionale **permettono di derogare a questo principio**: se non si vuole che i Beneficiari possano alienare la loro posizione va scelta una diversa legge regolatrice

La posizione beneficiaria è rinunciabile

4) Il Guardiano

- E' un soggetto **obbligatorio in alcune tipologie di Trust di scopo**
- E' un soggetto **eventuale nel Trust per beneficiari**: qui il Disponente può scegliere di prevederlo, al fine di predisporre **un meccanismo di controllo sull'attività del Trustee**



Il Guardiano interferisce con la discrezionalità del Trustee

- Disponente che si riserva il ruolo di Guardiano: possibile, purchè non costituisca il modo con cui perseguire finalità personali, condizionando l'operato del Trustee

4) Il Guardiano

I poteri del Guardiano possono essere di diversa intensità

- Esprimere il proprio parere **al Trustee** circa il compimento di specifici atti
- Prestare o meno il proprio **consenso a decisioni assunte dal Trustee**
- **Eccezionalmente, esercitare poteri dispositivi o gestionali** (es. nomina e revoca del Trustee, accertamento che il Trustee è divenuto incapace di rivestire l'ufficio)

La Durata del Trust

E' stabilita dall'atto istitutivo del trust in coerenza con la legge regolatrice prescelta

Trust di modello inglese seguono una regola, nata dalla giurisprudenza inglese, che lega la durata del trust alla certezza dell'individuazione dei soggetti che possono pretendere il fondo in trust

Trust di modello internazionale:

- Alcune leggi prevedono espressamente un termine di durata massima del trust.
Es. Bermuda: 100 anni; Cayman: 150 anni; Malta: 100 anni
- Altre leggi prevedono che non ci sia limite alla durata del trust, purché ci sia la presenza di beneficiari

La Decorrenza del Trust

- Non vi è una necessaria coincidenza tra il momento in cui il trust viene istituito e il momento in cui il Trustee è tenuto ad iniziare a svolgere il compito affidatogli

- Si distinguono
 - A. **trust istituito dal Disponente con atto tra vivi** e sin da subito operativo
 - B. **trust testamentario**: istituito dal Disponente per testamento e che verrà ad esistenza e produrrà i suoi effetti (anche in termini di insorgenza degli obblighi del Trustee) solo dopo la morte del Disponente-testatore
 - C. **trust dormiente**: istituito dal Disponente con un atto tra vivi e, quindi, sin da subito esistente, ma destinato ad attivarsi solo successivamente alla morte del Disponente stesso (es. per effetto, della liquidazione del capitale di una polizza caso morte del Disponente e che questi aveva sottoscritto, designandone beneficiario il Trustee del suo trust)

L'atto istitutivo del Trust

I soggetti esaminati interagiscono **nel rapporto di trust**, come derivante dall'atto istitutivo del trust medesimo

Ogni atto istitutivo determina la fisionomia e le caratteristiche del singolo rapporto di trust, fissandone le regole di funzionamento, nonché poteri e funzioni dei soggetti del rapporto

L'atto istitutivo del trust fissa le regole di quel trust

La forma dell'atto istitutivo del Trust

Negli ordinamenti di derivazione anglosassone la forma è libera.

Questa scelta, in linea di principio, è stata mantenuta ferma anche dalla Convenzione dell'Aja, che non ha imposto particolari forme per la validità del negozio istitutivo: tuttavia, **l'art. 3** prevede che siano riconosciuti solamente i trust "provati per iscritto".

La struttura dell'atto istitutivo del Trust

Il solo soggetto necessario per costituire il rapporto di Trust è il Disponente.

L'accettazione dell'ufficio di Trustee, da parte di chi è designato nell'atto istitutivo, **non è tecnicamente necessaria** per perfezionare il rapporto, ma può avvenire anche con un atto successivo e separato.

L'istituto del Trust in Italia

- Con la **Legge 16 Ottobre 1989 n. 364** (entrata in vigore il 1 Gennaio 1992) l'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione de L'Aja del 1 Luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento;
- Oltre che determinare la legge applicabile a un Trust in una situazione di conflitto di leggi, la Convenzione dell'Aja ha avuto l'obiettivo di ottenere il riconoscimento del Trust (purchè istituito volontariamente e provato per iscritto: art. 3) in ordinamenti diversi da quelli dalla cui legge sono retti.

L'istituto del Trust in Italia

- Ad oggi, l'Italia non ha, per varie ragioni, adottato una disciplina organica sul Trust.
- La ratifica della Convenzione, tuttavia, ha consentito ai cittadini italiani di istituire Trust "interni", ossia aventi elementi oggettivi e soggettivi riferiti al solo ordinamento italiano e in cui l'unico elemento di estraneità è la legge regolatrice straniera scelta dal Disponente (c.d. "Legge Regolatrice").
- La posizione contraria di parte della dottrina (che si ritrova in alcune pronunce di giudici di merito) è rimasta assolutamente minoritaria, a fronte
 - di un consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette il Trust interno
 - e di una legislazione tributaria che da tempo si occupa dei Trust con Disponenti e Beneficiari italiani o aventi ad oggetto beni siti in Italia.

Il Trust interno: definizione

- Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, sono Trust “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il Disponente, con atto tra vivi o *mortis causa* , qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell'interesse di un Beneficiario o per un fine determinato”;
- La definizione che precede individua il trust c.d. “amorfo” (“*shapeless*”) ossia identificato sulla base di elementi costitutivi vaghi e generici, suscettibili di attagliarsi a una serie di situazioni giuridiche assai diverse.

Il Trust interno: definizione

- La definizione contenuta nell'art. 2 co. 1 della Convenzione si completa, poi, alla luce degli elementi del rapporto indicati nella seconda parte della stessa disposizione, ossia:
 - a) “I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del Trustee” (regime della SEGREGAZIONE PATRIMONIALE);
 - b) “I beni del Trust sono intestati a nome del Trustee o di un'altra persona per conto del Trustee”;
 - c) “Il Trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre di beni di cui deve rendere conto secondo i termini del Trust e le norme particolari impostegli dalla legge”.

Il Trust interno

Limiti all'applicazione della Legge Regolatrice/1

Si ricavano da diverse disposizioni della Convenzione de L'Aja, tra cui:

- **Art. 18:** tutela dell'ordine pubblico;
- **Art. 16:** prevalenza di quelle norme cogenti che si impongono anche nel caso in cui un rapporto sia soggetto ad una legge straniera, per effetto del normale funzionamento delle norme di conflitto (c.d. “norme di applicazione necessaria del foro”);

Il Trust interno

Limiti all'applicazione della Legge Regolatrice/1

- **Art. 15:** la Legge Regolatrice deve cedere il passo alla normativa inderogabile individuata dalle norme sul conflitto di leggi in alcune importanti materie elencate in modo non tassativo:
 - *protezione dei minori e degli incapaci;*
 - *effetti personali e patrimoniali del matrimonio;*
 - *testamenti e successione necessaria;*
 - *trasferimento della proprietà;*
 - *garanzie reali;*
 - *protezione dei creditori in caso di insolvenza;*
 - *protezione dei terzi in buona fede.*

Il Trust interno

Limiti all'applicazione della Legge Regolatrice/1

In conformità all'art. 15 della Convenzione, quindi, l'istituzione di un Trust interno non può pregiudicare indebitamente i creditori del Disponente, i quali (ricorrendone i presupposti) ben potranno proporre l'azione revocatoria

Nel caso di violazione delle norme sulla successione necessaria, gli eredi legittimi potranno proporre le azioni poste a tutela dei loro diritti

Le tre forme di revocatoria

Limiti all'applicazione della Legge Regolatrice/2

Revocatoria ordinaria

IN GENERALE

- Mira a far dichiarare l'inefficacia nei confronti del creditore degli «atti di disposizione del patrimonio coi quali il creditore rechi pregiudizio alle sue ragioni»: art. 2901 c.c.;
- Il creditore deve provare, oltre al pregiudizio che subisce, la consapevolezza del debitore di ledere gli interessi del creditore e (negli atti a titolo oneroso) la conoscenza da parte del terzo del pregiudizio arrecato

IN MATERIA DI TRUST

- **Oggetto dell'azione revocatoria** non è l'atto istitutivo, con cui il Disponente si limita a delineare il programma che il Trustee dovrà realizzare, bensì **l'atto dispositivo** (o di trasferimento) con cui il Disponente trasferisce i propri beni al Trustee;
- Indispensabile **accertare la natura dell'atto dispositivo:**
TRIBUNALE DI BOLOGNA – 23 APRILE 2015

Le tre forme di revocatoria

Limiti all'applicazione della Legge Regolatrice/2

Revocatoria fallimentare

Ha l'obiettivo di ricostruire l'integrità del patrimonio del fallito per evitare violazioni della «par condicio creditorum».

Ha come oggetto gli atti a titolo oneroso compiuti nei sei mesi anteriori al fallimento e gli atti a titolo gratuito compiuti nell'anno anteriore.

Le tre forme di revocatoria

Limiti all'applicazione della Legge Regolatrice/2

Revocatoria c.d. semplificata

- Prevista dal D.I. 27 Giugno 2015, n. 83 (convertito con modificazioni in Legge 6 Agosto 2015, n. 132), che ha inserito il nuovo art. 2929 bis c.c.;
- Ha per oggetto atti di costituzione di vincoli di indisponibilità o di alienazione relativi a beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuti dal debitore a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito;
- Il creditore, munito di titolo esecutivo, può immediatamente procedere a esecuzione forzata, **ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia**, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto»
- Da ciò, deriva la perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi «sospesi» sino al termine dell'anno dalla loro trascrizione.

L'azione di riduzione

- Una lesione dei diritti dei legittimari non può derivare dall'atto istitutivo del Trust, bensì da uno o più atti dispositivi: è contro di essi che potrà proporsi l'azione di riduzione;
- Problematica assai dibattuta in dottrina è quella della legittimazione passiva all'azione di riduzione
 - una dottrina risalente la attribuirebbe al Trustee;
 - secondo un orientamento più recente, legittimati passivi all'azione di riduzione sono i Beneficiari della disposizione lesiva (unitamente al Trustee in quanto gli effetti della sentenza di riduzione – inefficacia della disposizione lesiva - sono destinati a prodursi anche nella sfera giuridica del Trustee): così **Tribunale di Torino 27 Dicembre 2011**

L'azione di riduzione

Quanto poi alla decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione, occorre distinguere:

Se alla morte del Disponente la posizione beneficiaria è sottoposta a termine iniziale



L'azione di riduzione sarà immediatamente esercitabile (la liberalità è certa)

Se alla morte del Disponente la posizione beneficiaria è sottoposta a condizione sospensiva



L'azione di riduzione sarà esercitabile solo quando la condizione si sia avverata (rimanendo sospeso il termine di prescrizione)

Il Trust interno

Limiti all'applicazione della Legge Regolatrice/3

Art. 19:

“La Convenzione non deroga alla competenza degli Stati in materia fiscale”.

Focus:

La fiscalità del Trust

Legislazione fiscale italiana

Le principali norme fiscali che disciplinano il trust sono:

- Art. 73 del TUIR: prevede il TRUST quale soggetto passivo autonomo dell'IRES
- Art 44 comma 1 lettera g-sexies del TUIR: i redditi di qualunque natura imputati al BENEFICIARIO per trasparenza sono considerati **redditi di capitale** e sono tassati in base al principio della competenza
- Art. 13 del DPR n. 600/73: include anche il trust fra i soggetti obbligati a tenere le **scritture contabili**
- D.Lgs. 346/1990 richiamato, ove compatibile, dalla L. 286/2006 che ha istituito nuovamente l'imposta sulle successioni e donazioni stabilendo che la stessa trovi applicazione anche alla **costituzione di vincoli di destinazione**.

Circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate

- Circolare n. 48/E del 06/08/2007, è la prima circolare che ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime fiscale del Trust. Si occupa sia delle imposte dirette che di quelle indirette.
- Circolare n. 3/E del 22/01/2008, illustra la nuova disciplina dell'imposta su successioni e donazioni dedicando ampio spazio alla tassazione indiretta dei Trust.
- Risoluzione n. 81/E del 07/03/2008, disciplina il Trust misto (parte del reddito attribuito ai Beneficiari e parte capitalizzato nel Fondo in Trust).
- Circolare n. 61/E del 27/12/2010, disciplina l'interposizione fittizia e i redditi dei Beneficiari non residenti.
- Circolare n. 38/E del 23/12/2013, disciplina il monitoraggio fiscale dedicando ampio spazio agli obblighi dichiarativi che competono al Trust e ai Beneficiari residenti dello stesso.
- Risoluzione n. 70/E del 31/7/2015, fruizione del credito d'imposta in seguito alla distribuzione di utili percepiti dagli enti non commerciali.

La fiscalita' del trust

In linea di principio, anche ai fini fiscali, si distinguono le seguenti fasi della vita di un TRUST:

- 1 ATTO ISTITUTIVO
- 2 ATTO DISPOSITIVO
- 3 ATTI COMPIUTI DAL TRUSTEE NEL CORSO DELLA VITA DEL TRUST
- 4 CESSAZIONE DEL TRUST

1) Atto istitutivo

1.1 Imposte dirette

L'atto istitutivo non avente contenuto patrimoniale non ha nessun impatto **reddituale** nei confronti del TRUST ovvero del DISPONENTE, del TRUSTEE, del BENEFICIARIO e del GUARDIANO.


1.2 Imposte indirette

Senza contenuto patrimoniale → imposta di registro fissa € 200,00

2) Atto dispositivo

2.1 Imposte dirette in capo ai disponenti

BENI PERSONALI del DISPONENTE



Il conferimento in TRUST di beni **senza corrispettivo** non genera reddito imponibile in capo ai disponenti




ECCEZIONE

se il disponente conferisce al TRUST titoli detenuti in deposito con regime del risparmio amministrato

2) Atto dispositivo

BENI RELATIVI ALL'IMPRESA

fuoriuscita di beni relativi all'impresa



realizzo ricavi o plusvalenze nonché assoggettamento ad IVA

Ove il trasferimento in Trust abbia ad oggetto **un'azienda**, *neutralità fiscale* a condizione che il Trustee assuma l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente

2) Atto dispositivo

2.2 Imposte indirette

L'attuale normativa prevede l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla **costituzione di vincoli di destinazione**.

Rientrano tra questi la:

- Costituzione di fondo patrimoniale
- **Costituzione di TRUST**

Come si realizza la tassazione del patrimonio conferito in TRUST?

IMPOSTA DI DONAZIONE


2) Atto dispositivo

L'imposta di donazione si basa sul rapporto di parentela tra donante e donatario per determinare aliquote e franchigie applicabili.

SOGGETTI	FRANCHIGIA	ALIQUOTA
coniuge e parenti in linea retta (genitori e figli, anche naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affiliati e gli affilianti)	1.000.000,00	4%
fratelli e sorelle	100.000,00	6%
altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado	-	6%
altri soggetti	-	8%
per i soggetti portatori di handicap, a prescindere dal rapporto di parentela, franchigia di 1.500.000,00 €		

2) Atto dispositivo

Per il conferimento del fondo in TRUST non si deve fare riferimento al rapporto intercorrente tra disponente e TRUSTEE ma tra quello esistente al momento dell'atto dispositivo tra disponente e beneficiari.



Per il calcolo dell'imposta si deve fare riferimento ai beneficiari del patrimonio.

Difficoltà di individuazione.

2) Atto dispositivo

- **Beneficiari individuati**

Per poter applicare le aliquote ridotte e le franchigie previste dalle imposte di donazione è necessario che al momento della costituzione del vincolo (conferimento) il beneficiario del patrimonio sia identificato.

- **Trust di scopo**

Il TRUST di scopo istituito per la realizzazione di un determinato fine e privo di beneficiari finali è assoggettato all'aliquota massima del 8% senza franchigia.

- **Soggetto preposto alla determinazione e al versamento dell'imposta di donazione è il notaio rogante.**

3) Atti compiuti dal trustee

3.1 Imposte indirette

NEUTRALITA' FISCALE



La costituzione di un TRUST non costituisce, in linea di principio, opportunità di risparmio fiscale.

Durante la vita del TRUST, il TRUSTEE compie le operazioni che ritiene utili e necessarie per la gestione del patrimonio conferitogli.

Gli atti di acquisto e vendita di beni generano fattispecie rilevanti ai fini

- IVA/registro (con applicazione aliquote proprie dei beni oggetto delle operazioni)
- dell'imposta ipotecaria e catastale in caso di immobili.

3) Atti compiuti dal trustee

3.2. Imposte dirette

L'art. 73 del TUIR ha espressamente previsto il TRUST quale soggetto passivo autonomo all'IRES (27,5%) nelle fattispecie di:

- **Ente commerciale residente**
determinazione del reddito secondo le regole previste per il reddito d'impresa delle società ed enti commerciali (art 81-186 TUIR)
 - **Ente non commerciale residente**
determinazione del reddito simile alle persone fisiche
somma delle categorie reddituali possedute
 - **Ente non residente**
Tassazione del solo reddito prodotto in Italia
- } fattispecie più rilevante

3) Atti compiuti dal trustee

Residenza del trust

Per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la SEDE LEGALE o dell'AMMINISTRAZIONE o l'OGGETTO PRINCIPALE dell'attività svolta nel territorio dello Stato.

- **SEDE LEGALE**
Difficilmente applicabile al TRUST
- **SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE**
Se il TRUST si avvale di struttura organizzativa, in mancanza può coincidere con il domicilio fiscale del TRUSTEE
- **OGGETTO PRINCIPALE**
Connesso con tipologia e oggetto del TRUST (esempio IMMOBILI)

3) Atti compiuti dal trustee

Fini antielusivi: presunzione (relativa) di residenza fiscale in ITALIA

Salvo prova contraria si considerano fiscalmente residenti in Italia i TRUST:

- Istituiti in paesi non inclusi nella WHITE LIST quando almeno 1 dei disponenti ed 1 dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia;
- Istituiti in paesi non inclusi nella WHITE LIST quando successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia attribuisca al TRUST proprietà di immobili o costituisca / trasferisca diritti reali immobiliari.

3) Atti compiuti dal trustee

Ai fini della tassazione individuiamo tre tipologie di TRUST:

- 1 TRUST con BENEFICIARI di REDDITO individuati (**TRASPARENTE**)
Redditi tassati per “trasparenza” in capo ai beneficiari.
- 2 TRUST senza BENEFICIARI di REDDITO individuati (**OPACO**)
Redditi tassati in capo al TRUST
- 3 TRUST **MISTO** (combinazione dei due precedenti)
Parte del reddito attribuita ai beneficiari e parte capitalizzata.

3) Atti compiuti dal trustee

- Per **BENEFICIARIO INDIVIDUATO** deve intendersi il soggetto che esprime, rispetto ad un **reddito** incassato dal TRUST, capacità contributiva attuale nel senso che sia titolare di un diritto di **PRETENDERE** dal TRUSTEE il pagamento della parte del reddito ad egli imputabile.
- L'art 44 comma 1 lettera g-sexies del TUIR stabilisce i redditi di qualunque natura imputati al BENEFICIARIO per trasparenza sono considerati **redditi di capitale** e sono tassati in base al principio della competenza (anche se non corrisposti dal TRUSTEE).
- **Sono tassabili** in capo al TRUST (OPACO) o in capo al beneficiario (TRASPARENTE) **SOLO i redditi che non sono stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva a titolo definitivo.**

Tipologia Trust ENC: tassazione attività finanziarie


strumento	reddito di capitale	capital gain (amministrato)
conto corrente	26%	
obbligazioni	26%	26%
titoli di stato ed equiparati	12,50%	12,50%
Partecipazioni italiane ed estere Non Qualif. (nonché strumenti finanziari assimilati alle azioni)	imponibile IRES (27,5%) il 77,74% del dividendo (1)	26%
Partecipazioni italiane ed estere Qualif.	imponibile IRES (27,5%) il 77,74% del dividendo (1)	imponibile IRES (27,5%) il 49,72% plusvalenza
Partecipazioni estere Black list	imponibile IRES (27,5%) il 100% del dividendo	imponibile IRES (27,5%) il 100% plusvalenza
Polizza ITA	26%	
Polizze estere LPS con rappr. fisc. in ITA	26%	
OICR/SICAV armonizzati <i>ovvero non armonizzati il cui gestore sia sottoposto a forme di vigilanza nel paese di istituzione, incluso nella white list, facente parte dell'Unione europea o dello SEE incluso nella white list.</i>	26%	
OICR/SICAV non armonizzati	acconto 26%	
Fondi comuni italiani/lussemburghesi storici	26%	
Gestione individuale (regime gestito art 7 dlgs 461/97) (2)	26%	26%
In giallo l'applicazione di ritenute/imposte sostitutive a titolo d'imposta		
in grigio le fattispecie che richiedono la compilazione del modello UNICO/ENC da parte del trustee.		

(1) imponibile variato dalla L. 190 del 23/12/2014 (stabilità 2015). Prima era 5%.


(2) nonostante l'opzione per l'applicazione del regime di risparmio gestito i dividendi incassati su azioni e strumenti assimilati non concorrono alla determinazione del risultato di gestione ma sono imponibili ai fini IRES con conseguente obbligo di dichiarazione da parte del trustee.

3) Atti compiuti dal trustee

- In caso di anticipazioni ai BENEFICIARI del PATRIMONIO previste dall'Atto di TRUST ovvero di erogazioni effettuate prima del termine della vita del TRUST
- Non si realizzano componenti positivi di reddito imponibili ai fini delle IMPOSTE DIRETTE;

eccezione  attribuzioni di titoli detenuti dal TRUST in dossier in regime amministrato

- Non si applicano IMPOSTE INDIRETTE (imposta di donazione).

attenzione  in caso di immobili o diritti reali immobiliari applicazione imposte ipotecaria e catastale

4) Cessazione del trust

4.1 Imposte dirette

Nel caso il TRUST giunga al termine della sua vita per:

- raggiungimento dello scopo o del termine finale previsto in atto istitutivo, ovvero per
 - devoluzione del residuo fondo in TRUST a favore dei beneficiari finali
-
- Il trasferimento dei beni del TRUST ai beneficiari non produce reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

 - Anche in questo caso vi è **continuità di valori fiscali** ad eccezione del caso di trasferimento di titoli che il TRUST detiene in depositi optanti per il regime fiscale amministrato
 - il trasferimento al beneficiario, diverso intestatario, è considerato cessione in senso lato ed imponibile ai fini capital gain.

4) Cessazione del trust

4.2 Imposte indirette

- L'attribuzione ai beneficiari del patrimonio in TRUST è irrilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e **donazioni**
- Fa sempre eccezione il trasferimento di beni immobili e diritti reali immobiliari in quanto dovendo soddisfare le formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei pubblici registri è soggetto alle imposte **ipotecarie e catastali**

Agevolazioni

NON SONO SOGGETTE ALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

- i conferimenti di beni ad un TRUST che abbia acquisito la qualifica di ONLUS.
- Il trasferimento di aziende o partecipazioni sociali ad un TRUST con BENEFICIARI DI PATRIMONIO individuati nel coniuge e nei discendenti, a determinate condizioni.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 346/90 *“Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”*.

Criticita'

- Il trattamento fiscale, ai fini delle IMPOSTE INDIRETTE, è oggetto di contrastanti interpretazioni, tra
 - Agenzia delle Entrate;
 - Dottrina (Studio Notariato);
 - Giurisprudenza di merito (CTP e CTR);
 - Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione).
- Secondo studio del notariato (58/2010/T), non sempre sarebbe condivisibile l'interpretazione dell'AdE di assoggettare ad imposizione immediata ogni atto dispositivo. In determinate circostanze (ad es. nei casi in cui i beneficiari non siano ancora determinati al momento della segregazione dei beni, nei trust di scopo, ecc.) sarebbe rilevante ai fini dell'imposizione indiretta il momento nel quale si concretizza l'arricchimento patrimoniale.
- Secondo tale interpretazione, per determinate fattispecie, sarebbe dovuta inizialmente l'imposta di registro in misura fissa per applicazione art. 58 DLgs 346/90.

Criticita'

Caratteristiche interposizione

L'AdE con la circolare 61/E del 2010 enuncia varie casistiche che rivelerebbero l'inesistenza (dal punto di vista fiscale) in quanto interposti, dei TRUST:

- Che il disponente o il beneficiario può far cessare liberamente;
- In cui il disponente può designare sé stesso come beneficiario;
- In cui disponente e beneficiari hanno poteri limitanti nei confronti del TRUSTEE;
- In cui il disponente può far cessare anticipatamente il TRUST;
- In cui il potere gestionale, discrezionale, e dispositivo del TRUSTEE risulti limitato o condizionato dalla volontà o dalle indicazioni del disponente o dei beneficiari.

Ordinanze Corte di Cassazione

n. 3735, 3737 e 3886 del 24-25/02/15

- Con queste 3 ordinanze la Corte di Cassazione afferma l'applicabilità dell'imposizione indiretta proporzionale ai Trust in sede di costituzione del vincolo di destinazione, anche di natura non traslativa ed indipendente dal carattere gratuito o liberale.
- Configurazione di una «nuova imposta».
- Irrilevanza di incremento stabile di un patrimonio correlato a decremento di un altro.
- Destinazione patrimoniale come manifestazione di capacità contributiva.

Studio Notariato n. 132-2015/T

Le ordinanze della Corte di Cassazione si fondano sulla tesi che, con il d.l. 262/2006, si sia realizzata l'introduzione di una «imposta nuova», ossia «l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione».

Sono state avanzate forti critiche a tale orientamento.

1. Non può essere un nuovo tributo in quanto l'art. 2 del citato d.l. prevede esplicitamente l'istituzione della sola «imposta sulle successioni e donazioni».
2. L'imposizione sul vincolo di destinazione non sarebbe costituzionalmente legittima ai sensi dell'art. 53 Cost., perché non correlata ad una forza economicamente effettiva.
3. Non è ammissibile la scomposizione del tributo in due momenti (quello basato sul trasferimento del bene o del diritto e l'altro correlato alla mera costituzione di un vincolo destinatorio).

Esempi di Comm. Tributarie favorevoli

- **CTP Perugia del 27/01/11.** La semplice costituzione del trust ed il trasferimento dei beni al trustee non comportano alcun arricchimento imponibile in misura proporzionale avendo i beneficiari una posizione di aspettativa.
- **CTP Treviso 25/02/11.** Nel trust auto-dichiarato non sussiste alcun attuale trasferimento/incremento di ricchezza, per cui non può applicarsi nessuna altra tassazione diversa da quella in misura fissa, in “attesa” dell’evento finale sospensivo e condizionante.
- **CTR Bologna n. 16/09/11.** L’atto istitutivo di un Trust di garanzia, nel quale non è ravvisabile né l’animus donandi né un arricchimento concreto, non può dar luogo all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ma va registrato con il pagamento dell’imposta in misura fissa.
- **CTP Modena del 26/07/15.** In un trust auto-dichiarato, essendoci corrispondenza fra disponente e trustee, il vincolo di destinazione non può essere di per sé presupposto per l’imposizione dell’imposta proporzionale, mancando quella distinzione di ruoli che avrebbero generato trasferimento di proprietà dei beni.
- **CTP Milano n. 4180/03 del 8/5/15.** Al momento della istituzione del trust non si realizza alcun trasferimento di ricchezza in favore del trustee che di fatto non ottiene alcun accrescimento del suo patrimonio, risultando pertanto legittima l’imposizione in misura fissa.

Esempi di Comm. Tributarie sfavorevoli

- **CTR Venezia del 1/9/15.** Conferma la correttezza dell'operato dell'Amministrazione ritenendo che laddove si pongono dei limiti al godimento di beni, come nel caso del trust, essi soggiacciono all'imposta che la legge fissa nella misura dell'8%.
- **CTP di Lodi n. 148/1/15 del 3/8/15.** Si allinea alle decisioni della Corte e conferma che il conferimento in trust determina la costituzione di un vincolo di destinazione assoggettato alla relativa imposta proporzionale.
- **CTR Milano 4685 del 2/11/15.** L'attribuzione patrimoniale in un trust auto-dichiarato, determinando la costituzione di un vincolo di destinazione, va assoggettato alla relativa imposta con l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'8%.
- **CTP Treviso 617 del 9/11/15.** Con l'atto istitutivo di trust si verifica la nascita di un nuovo centro di imputazione degli effetti attivi e passivi riferibili a detti beni risultando innegabile, ai fini fiscali, l'effetto traslativo conseguente con applicazione delle imposte in misura proporzionale.
- **CTR Milano 1049 del 19/3/15.** Conferma l'applicazione all'atto di trust dell'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto atto dispositivo a titolo gratuito teso alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto del trasferimento.

Sentenze Corte di Cassazione

n. 25478, 25479 e 25480 del 19/12/15

In queste sentenze la Corte di Cassazione ha chiarito che, per trust istituiti nel periodo anteriore alla reintroduzione dell'imposta di successione e donazione, tanto l'atto istitutivo quanto quello di dotazione di un cosiddetto trust liberale, non avendo contenuto patrimoniale, scontano l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Conseguentemente le imposte proporzionali sarebbero applicabili solo al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari.

Tuttavia queste sentenze non potranno essere richiamate a difesa del contribuente in relazione alla tassazione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, viceversa potrebbero costituire precedente per l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali nonché nei numerosi contenziosi della specie già in essere.

Il Trust interno: limiti di riconoscibilità

Art. 13 della Convenzione:

“Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un Trust i cui elementi significativi, ad eccezione della scelta della legge applicabile, del luogo dell'amministrazione o della residenza abituale del Trustee, siano collegati più strettamente alla legge di Stati che non riconoscono l'istituto del Trust o la categoria del Trust in questione”

Il Trust interno: limiti di riconoscibilità

Come chiaramente evidenziato nella sentenza del **Tribunale di Bologna 1 Ottobre 2003, n. 4545**, ci si pone con questa disposizione su di un piano diverso.

“In sostanza, mentre gli artt. 15, 16 e 18 non frappongono in linea di principio alcun ostacolo al riconoscimento dei Trust e si limitano ad escludere la produzione di certi specifici effetti contrastanti con particolari norme interne [...] la disposizione in esame, piuttosto, concerne il riconoscimento stesso dell’istituto”.

[...] Ex art. 13, qualora un Trust interno, regolato dalla legge straniera, produca effetti ripugnanti per l’ordinamento che non siano colpiti dagli artt. 15, 16 e 18, è possibile negare tout court il riconoscimento (il quale sarebbe, a tali condizioni, inesigibile)”.

La meritevolezza dell'interesse perseguito

Tribunale di Reggio Emilia, Fanticini, G.E., 27 Agosto 2011

«Ai sensi dell'art. 13 della Convenzione de L'Aja gli Stati aderenti possono negare il riconoscimento di un Trust interno nel caso in cui il ricorso all'istituto appaia fraudolento e ripugnante. Occorre, però, un intento volto a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio deve operare. Al contrario, qualora il Trust sia teso a proteggere interessi che appaiono meritevoli di tutela, l'art. 13 non può trovare applicazione. Tale indagine deve essere compiuta esaminando la meritevolezza del programma negoziale e considerando – al limite – se nel caso concreto non esistessero ordinari strumenti civilistici in grado di raggiungere il medesimo obiettivo»

Tribunale di Bologna, Atzori, 9 Gennaio 2014

«Si deve dunque valutare se l'atto istitutivo del Trust è (o non è) portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico senza limitarsi alla semplice definizione dello «scopo», ma estendendo l'analisi al «programma» che si è prefissato il Disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al Trust. In altri termini, occorre esaminare la meritevolezza della causa «concreta» del Trust».

La meritevolezza dell'interesse perseguito

Tribunale di Pavia, 12 Giugno 2014

«La meritevolezza di tutela non può consistere nella sola liceità dell'operazione, ma rappresenta un quid pluris»;

Che tale presupposto (la cui mancanza costituirebbe, ad avviso del giudice, motivo di «nullità» del Trust) non sarebbe riscontrabile nel Trust che vede il Disponente nelle vesti anche di Trustee e di Beneficiario e che ha quale finalità *«il soddisfacimento dei bisogni personali e familiari del Disponente e, in particolare, per il mantenimento del tenore e qualità di vita goduto dallo stesso al momento della costituzione del Trust».*

Tribunale di Trieste, 22 Gennaio 2014

Ha ritenuto condivisibile il provvedimento del giudice tavolare il quale *«ha ritenuto che, alla luce del programma negoziale enunciato nell'atto istitutivo e delle ulteriori clausole di quest'ultimo sopra richiamate, debba ritenersi che con tale atto si sia perseguito quale unico scopo la realizzazione dell'effetto patrimoniale segregativo connesso al Trust, rendendo inattaccabile il patrimonio dell'istituente, non essendo ravvisabile alcun ulteriore interesse meritevole di tutela che, da un canto, risulti compatibile con l'art. 42 v. 3 della Costituzione e, dall'altro, possa giustificare il pregiudizio che la segregazione patrimoniale comporta per le ragioni del credito, d'interesse collettivo».*

La meritevolezza dell'interesse perseguito

Tribunale di Bologna 9/1/2014: la valutazione del valore aggiunto in termini di «residualità del Trust»

- Nel giudizio di meritevolezza l'indagine approfondita dell'operatore *«dovrà fare emergere non solo la pura legittimità della causa sottesa allo specifico negozio giuridico, ma soprattutto l'esistenza di scopi – naturalmente leciti – altrimenti preclusi dal diritto vigente nonché la attitudine funzionale di quello specifico trust e del programma che l'accompagna al raggiungimento del target»;*
- E' richiesta *«l'oggettiva presenza di un valore aggiunto apportato dal Trust [...]»;*
- *«Se l'ordinamento giuridico italiano consente ai cittadini italiani, che diano corso a rapporti di Trust dai quali derivino obbligazioni ed effetti circoscritti nel nostro ambito territoriale, di ricorrere eccezionalmente ad una legge straniera per la loro disciplina, alla base di questa deroga non può che leggersi un apprezzamento, in termini sociali, economici e giuridici, dell'obiettivo che vuole raggiungersi con il programma negoziale che deve realizzare e concretizzare un interesse non altrimenti raggiungibile con gli strumenti offerti dal diritto interno».*

Bper Trust Company S.p.a.

BPER: Trust Company

- Il 17 febbraio 2012 è stata costituita la società Bper Trust Company Spa, il cui socio unico è Banca popolare dell'Emilia Romagna, autorizzata da Banca d'Italia con provvedimento 25.10.11
- BPER ha quindi scelto di avere un ruolo attivo e proattivo sul tema del trust, dotandosi di una struttura specialistica in grado di fornire consulenza e servizi in materia di trust, come definiti nello Statuto della Società.
- Diversamente da quanto scelto da altre banche sul tema, BPER Trust Company non svolge anche attività fiduciaria, ma è una società specialistica con attività focalizzata sul mondo del trust.

Cosa facciamo in ambito di Trust

BPER Trust Co. può, ai sensi dello Statuto sociale:

- assumere l'incarico di trustee negli atti istitutivi di trust riconoscibili ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985;
- assumere l'incarico di guardiano di trust riconoscibili ai sensi della medesima Convenzione;
- assumere l'incarico di redazione di atti istitutivi di trust;
- prestare servizio di consulenza, sia in materia di trust, che in attività o operazioni propedeutiche alla istituzione di trust;
- organizzare e realizzare corsi di formazione ed attività didattiche in genere, relativi alla materia del trust.

L'attività di Trustee

Che tipo di Trustee siamo

Siamo un Trustee di emanazione bancaria, ma con una vocazione alla persona e al suo nucleo familiare/relazionale e al contesto economico.

- Condividiamo i principi e l'etica del Gruppo Bper
- Abbiamo un forte legame con il territorio
- Crediamo fermamente nella relazione con il cliente

L'attività di Trustee

Che tipo di Trustee siamo

Siamo un Trustee professionale. Le nostre peculiarità.

Competenza specifica

Dotato di competenze e di esperienza specifica sulle dinamiche e le norme che disciplinano il rapporto tra Trustee e fondo in Trust.

Patrimonializzazione e Assicurazione

**Adeguatamente patrimonializzato, assicura al Cliente la possibilità di rivalsa in caso di cattiva gestione.
Dotato di apposita copertura assicurativa stipulata con primaria Compagnia per la copertura del rischio professionale.**

Controlli e procedure interne Vigilanza

**Rigorosi controlli e regole interne.
Controllo esterno di Banca d'Italia, che ha autorizzato l'istituzione di Bper Trust Company per l'esercizio della sua attività.**

L'attività di Trustee

Che tipo di Trustee siamo

Siamo un Trustee professionale. Le nostre peculiarità.

Continuità

In grado di assicurare la necessaria continuità nell'ufficio che ricopre nel singolo rapporto di Trust, superando i limiti della morte e dell'incapacità del Trustee persona fisica

Internalizzazione della gestione

Tutte le attività sono svolte da strutture interne al Gruppo Bper, a garanzia della riservatezza delle stesse

Trasparenza

I compensi sono sempre oggetto di preventivazione e sono calcolati indipendentemente dal valore delle masse amministrate

Conflitto di interessi

Presidi

**Gestione del conflitto di interessi
in maniera rispettosa dei principi
di diritto dei trust**

- **Come appartenente ad un Gruppo Bancario, Bper Trust Company si confronta quotidianamente col tema del conflitto di interessi**
- **Ogni conflitto, anche solo potenziale, è riconosciuto e gestito coerentemente coi principi fondamentali, ossia**
 - Inserendo nei singoli atti istitutivi di Trust clausole che autorizzano specifiche operazioni potenzialmente in conflitto
 - Prevedendo specifiche procedure per l'ottenimento dei consensi a svolgere una operazione in conflitto di interessi

Chi sono i nostri clienti

Persone fisiche e giuridiche:

- **Privati**
- **Istituzioni**
- **Enti**
- **Professionisti**

Clienti del Gruppo Bper, ma non solo...

Come interagiamo coi professionisti

Collaborazione reciproca nell'interesse del cliente

I professionisti si avvalgono della nostra collaborazione

- per conto dei loro clienti: ad es. commettendoci la redazione dell'atto istitutivo di un trust, di cui il professionista potrà ricoprire un ruolo (Trustee o Guardiano);
- per conto proprio

A nostra volta ci avvaliamo della collaborazione dei professionisti

- per approfondire tematiche specifiche
- per suggerire ai nostri clienti di confrontarsi con il mondo professionale

Il nostro approccio

L'istruttoria

Approfondimento necessario ad impostare una istruttoria efficiente, raggruppando per blocchi, gli argomenti che necessitano di essere sviscerati:

- Situazione personale e familiare
- Beni di potenziale conferimento
- Donazioni pregresse
- Posizioni debitorie attive o potenziali
- Eventuali procedimenti giudiziari in corso
- Desideri, paure, inclinazioni

Solo successivamente alla valutazione di tutti gli elementi risultanti dall'istruttoria potremo arrivare a parlare di Strumenti.

Il nostro approccio

La scelta dello strumento (o degli strumenti) di pianificazione

Il punto di partenza sono gli strumenti del diritto italiano

Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte attraverso l'istruttoria, vengono passati in rassegna i diversi strumenti utilizzabili per il caso di specie

Ogni strumento viene valutato sulla base dell'idoneità a soddisfare desideri e bisogni del singolo cliente, tenuta presente la mappatura quali-quantitativa del suo patrimonio

ANALISI COMPARATIVA DEI DIVERSI STRUMENTI

CONFRONTO BASATO SUI VANTAGGI E I LIMITI CHE HANNO NEL SINGOLO CASO

Il nostro approccio

Utilizzo dell'Istituto del trust

Fondamentale la presenza di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento

Evitare situazioni di lesione di interessi non derogabili dell'ordinamento italiano (lesioni dei diritti dei creditori, lesione sulle quote di riserva dei legittimari) che potrebbero esporre il trust a forme di aggressione (ad es. azione revocatoria, azione di riduzione, etc.)

Prestare attenzione alle fattispecie che potrebbero far configurare il trust come non genuino, interposizione, trust revocabile, etc.

Evitare situazioni di conflittualità o di stallo operativo

Un buon trust richiede un buon atto istitutivo

A differenza degli istituti di diritto civile (es. il mandato) il rapporto di trust può travalicare la vita dei soggetti che ne sono coinvolti.

Allo stesso modo, il trust può continuare ad esistere anche quando viene meno uno dei soggetti del rapporto.



Affinchè questo avvenga, è indispensabile che l'atto istitutivo contenga **clausole di continuità** le quali prevedano i meccanismi di sostituzione del Trustee (e dell'eventuale Guardiano) in caso di morte, dimissioni, sopravvenuta incapacità di chi è titolare del ruolo

In mancanza, il ruolo rimane privo di titolare e il rapporto rischia di rimanere bloccato

Un buon trust richiede un buon atto istitutivo

Un buon atto istitutivo contiene clausole idonee alla realizzazione della finalità del singolo trust

Nello scrivere le clausole il professionista svolge costantemente un duplice controllo:

- un controllo di **COERENZA** delle clausole e della legge regolatrice straniera rispetto alla finalità
- un controllo di **COMPLETEZZA** delle clausole, con le quali verranno disciplinate tutte le possibili vicende (anche quelle apparentemente inverosimili) che potrebbero accadere nel corso della durata del trust

Un buon trust richiede un buon atto istitutivo

Approfondimento: trust istituiti per **atto tra vivi**

Scelta di una **durata** e di una decorrenza coerenti con la finalità perseguita tramite il trust.


I **Trust istituiti per atto tra vivi** e sin da subito operativi sono da suggerire per tutti i casi che abbiano una immediata finalità di assistenza e di protezione di soggetti, anche se solamente eventuale.



Il Trustee è da subito messo nelle condizioni di prestare assistenza, qualora sopravvenga improvvisamente la necessità di farlo

Trust istituiti per atto tra vivi

-  Primo conferimento
-  Conferimenti successivi
-  Anticipazioni
-  Devoluzione di polizze e/o testamento





Un buon trust richiede un buon atto istitutivo

Approfondimento: la struttura del **trust testamentario**

Da valutare nei casi in cui la finalità perseguita sia quella di attuare il passaggio generazionale nei beni del Disponente, a favore dei suoi chiamati.

Inadeguato rispetto a finalità che, anche potenzialmente, potrebbero realizzarsi subito o prima della morte del Disponente.

Trust testamentario



Un buon trust richiede un buon atto istitutivo

Approfondimento: la struttura del trust dormiente


Spesso istintivamente preferiti dai Disponenti per il timore di attuare da subito lo spossessamento associato a dare vita al trust

Il conferimento iniziale deve essere adeguato

Da valutare attentamente per le finalità che, anche potenzialmente, debbono realizzarsi subito o prima della morte del Disponente

Trust dormiente


-  Conferimento
-  Conferimenti successivi
-  Anticipazioni
-  Devoluzione di polizze e/o testamento



Casi pratici

Il caso di Tizio e Mevia

Trust Onlus



Il caso di Tizio e Mevia

Trust Onlus

TRUST ONLUS CON FINALITA' BENEFICHE

Altre strade percorribili

Donazione : - non garantisce il controllo sui beni trasferiti e non assicura la destinazione dei beni allo scopo perseguito

Testamento : - non garantisce il controllo sui beni trasferiti e non assicura la destinazione dei beni allo scopo perseguito

Fondazione: - pur essendo finalizzata per uno scopo benefico la gestione della stessa sarebbe sottoposta al controllo della pubblica autorità e potenzialmente gravata da maggiori costi e minore flessibilità

Il caso di Tizio e Mevia

Trust Onlus

Situazione personale e patrimoniale

- Tizio e Mevia sono una coppia di anziani coniugi;
- Non hanno avuto figli. Sono viventi soltanto due anziani fratelli non sposati di Mevia e alcuni lontani parenti, con cui tra l'altro non hanno stretti rapporti;
- Tizio e Mevia dispongono di un importante patrimonio costituito da liquidità e beni immobili.

Il caso di Tizio e Mevia

Trust Onlus

Le volontà di Tizio e Mevia

- Da sempre, Tizio e Mevia coltivano il desiderio di destinare gran parte dei loro risparmi ad una iniziativa benefica da compiersi sul territorio in cui vivono;
- La loro volontà è che il frutto del loro lavoro sia effettivamente destinato a tale finalità, attraverso uno strumento che assicuri loro una ragionevole certezza della sua realizzazione ed il controllo nel corso del tempo.

Il caso di Tizio e Mevia

Trust Onlus

Istituito un **trust il cui scopo**

«consiste esclusivamente nella solidarietà sociale, da realizzarsi attraverso attività di beneficenza di cui all'art. 10 comma 1, lett. a) del D.L.vo 4 Dicembre 1997 n. 460 e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare, attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro operanti prevalentemente nei settori di cui all'art. 10 comma 1, lettera a) della Legge Onlus, preferibilmente nel territorio di residenza o in realtà limitrofe, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale nel settore della ricerca scientifica, della diagnosi, dell'intervento e della riabilitazione in materia di pediatria e diagnosi prenatale ovvero di chirurgia generale e dei trapianti nonché di progetti di istituzione ed organizzazione di centri funzionali alle suddette attività».

Il caso di Tizio e Mevia

Trust Onlus

Modalità di attuazione del progetto

- Atto istitutivo;
- La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto a questo Trust la qualifica di Onlus, con le conseguenti agevolazioni fiscali, provvedendo all'iscrizione dello stesso all'Anagrafe Unica delle Onlus;
- Il conferimento al Trust tramite un atto di dotazione effettuato innanzi ad un notaio.

Il caso di Tizio e Mevia

Trust Onlus: le clausole più rilevanti dell'atto istitutivo

Disponenti del Trust sono Tizio e Mevia;

Trustee è Bper Trust Company S.p.a., la quale assicura la continuità della gestione del fondo in trust per tutto il tempo necessario all'attuazione dello scopo benefico;

Guardiani del Trust sono i Disponenti, finché saranno in vita: sopravvenutane la morte, è previsto un meccanismo di sostituzione con altri soggetti, al fine di assicurare fino alla scadenza del Trust l'esistenza dell'ufficio.

Il caso di Tizio e Mevia

Trust Onlus: le clausole più rilevanti dell'atto istitutivo

Il Trust durerà fino a quando il complesso dei beni sarà sufficientemente consistente: più nello specifico il «termine finale è la data in cui il Trustee, sentito il parere del Guardiano, dichiara con atto scritto avente data certa l'impossibilità di conseguire o di perseguire ulteriormente lo Scopo del Trust dovuta a qualsiasi causa».

Sopraggiunto il termine finale, il Trustee, sentito il parere del Guardiano, devolgerà il residuo fondo in trust «ad una o più organizzazioni non lucrative di utilità sociale già riconosciute o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge».

Il Trust è sottoposto alla legge di Jersey.

Il caso di Tizio e Mevia

Trust Onlus: le clausole più rilevanti dell'atto istitutivo

Per la realizzazione dello Scopo del Trust, il Trustee, col parere del Guardiano, ha selezionato il progetto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di degenze, da adibire a Dipartimento di Chirurgia e dei Trapianti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena.


Il Trustee avrà la disponibilità degli attivi che i disponenti conferiscono in trust e li impiegherà per pagare la realizzazione del progetto benefico a fronte dei vari stati avanzamento lavori.

Se il progetto prescelto non venisse realizzato, le somme non verranno versate ed il Trustee, d'intesa col guardiano, dovrà individuare e scegliere un diverso fine benefico a cui destinare le somme.

I Disponenti hanno così la certezza che i beni conferiti in trust verranno impiegati solo a fronte di una concreta ed effettiva realizzazione del fine benefico e che, anche in caso di loro scomparsa, questo meccanismo ed il nobile fine che persegue, troveranno compimento.

Il caso di Caio e Sempronia

Trust di pianificazione e protezione familiare



Il caso di Caio e Sempronia

Trust di pianificazione e protezione familiare

TRUST DI PROTEZIONE FAMILIARE

Altre strade percorribili

- | | |
|-------------------------------|---|
| <u>Donazione</u> : | - la figlia non è in grado di gestire direttamente i beni |
| <u>Testamento</u> : | - la figlia non è in grado di gestire direttamente i beni |
| <u>Patto di famiglia</u> : | - la figlia non è in grado di gestire direttamente i beni, non realizza le finalità protettive |
| <u>Polizza assicurativa</u> : | - trasferisce i beni solo dopo il decesso della testa assicurata e non garantisce l'assistenza ai Disponenti (beneficiari di utilità) |

Il caso di Caio e Sempronia

Trust di pianificazione e protezione familiare

Situazione personale e patrimoniale

- Caio e Sempronia sono sposati da molti anni e hanno un'unica figlia, Ottavia che da diverso tempo manifesta un profondo disagio psichico, che l'ha portata ad un progressivo isolamento e all'allontanamento dal mondo del lavoro;
- I genitori, molto anziani, temono che la figlia, non sottoposta a nessuna forma di tutela, possa incontrare grandi difficoltà a provvedere autonomamente a se stessa una volta che essi saranno venuti a mancare. Rischio concreto: Ottavia potrebbe dissipare l'importante patrimonio di famiglia;
- Da qualche anno la salute di Caio e Sempronia è divenuta precaria

Il caso di Caio e Sempronia

Trust di pianificazione e protezione familiare

Le volontà di Caio e Sempronia

- Destinare una parte del proprio patrimonio all'assistenza materiale di Ottavia;
- Sollevare contestualmente Ottavia dall'onere di dover direttamente gestire quanto assegnato dai genitori alla detta finalità di assistenza;
- Assicurarci inoltre la possibilità di essere assistiti da apposito personale e forniti di tutti i mezzi necessari per poter vivere con un tenore di vita equivalente a quello sino ad ora goduto, in caso di perdita della propria autonomia o, comunque, di sopravvenuta necessità.

Il caso di Caio e Sempronia

Trust di pianificazione e protezione familiare

Istituito un Trust la cui finalità

«consiste nell'assicurare la disponibilità di risorse finanziarie adeguate ad assicurare il mantenimento secondo un tenore di vita analogo a quello attuale, la cura e l'assistenza economica e materiale a Ottavia, nonché, qualora necessario, agli stessi Disponenti».

Il caso di Caio e Sempronia

Trust di pianificazione e protezione familiare: le clausole più rilevanti dell'atto istitutivo

- Disponenti del Trust sono Caio e Sempronia;
- Trustee è Bper Trust Company S.p.A.;
- Il Guardiano è un professionista amico di famiglia: la natura di persona fisica ha richiesto la formulazione di una clausola ad hoc destinata a regolare la successione nell'ufficio di Guardiano in caso di morte, sopravvenuta incapacità ovvero di dimissioni del primo designato.

Il caso di Caio e Sempronia

Trust di pianificazione e protezione familiare: le clausole più rilevanti dell'atto istitutivo

Nel corso della Durata del Trust il Trustee deve impiegare il fondo in trust

- a vantaggio di Ottavia «per assicurarle il mantenimento secondo un tenore di vita analogo a quello attuale, la cura e l'assistenza economico e materiale»
- ove necessario e sentito il parere del Guardiano, per le medesime finalità a vantaggio di Disponenti «qualora occorra supplire alla insufficienza del loro reddito».

Il caso di Caio e Sempronia

Trust di pianificazione e protezione familiare: le clausole più rilevanti dell'atto istitutivo


La durata del trust è legata sia al decorso di un certo numero di anni, durante i quali Ottavia sarà accompagnata nelle sue diverse necessità, sia all'esistenza in vita dei due Disponenti: «Il termine finale è

- a. la data della morte del superstite fra i Disponenti
- b. ma, qualora successiva, la data
 - i. del compimento di una età molto avanzata da parte di Ottavia
 - ii. o, in mancanza, della sua morte prima di avere compiuto tale età».

Al termine del trust, il fondo appartiene a Ottavia, ove sia in vita: in mancanza, ai suoi eredi legittimi.

Il caso di Cleto

Trust di protezione familiare e pianificazione passaggio generazionale d'impresa



Il caso di Cleto

Trust di protezione familiare e pianificazione passaggio generazionale d'impresa

TRUST DI PROTEZIONE FAMILIARE

Altre strade percorribili

- Donazione : - non attua un graduale passaggio di proprietà a favore dei figli
- Testamento : - non attua un graduale passaggio di proprietà a favore dei figli
- Patto di famiglia: - difficoltà per gli assegnatari della maggioranza delle quote della società di liquidare gli altri legittimari e volontà del Disponente di mantenere la gestione della società
- Mandato fiduciario: - garantisce solo la riservatezza e quindi è inutile allo scopo perseguito
- Polizza assicurativa: - trasferisce i beni solo dopo il decesso della testa assicurata e non garantisce l'assistenza al Disponente (beneficiario di utilità)

Il caso di Cleto

Trust di protezione familiare e pianificazione passaggio generazionale d'impresa

Cleto è un facoltoso imprenditore, abituato ad amministrare in prima persona le sue società;

Cleto ha ereditato gran parte dei suoi beni dai suoi genitori, scomparsi entrambi improvvisamente lasciandolo, poco più che ventenne, a gestire un complesso patrimonio;

È coniugato e ha due figlie, entrambe molto giovani;

Cleto, memore della sua esperienza, vorrebbe pianificare per tempo il proprio passaggio generazionale.

Il caso di Cleto

Trust di protezione familiare e pianificazione passaggio generazionale d'impresa

Cleto desidera assicurare, a ciascuna delle sue figlie, una quota uguale del suo patrimonio;

Cleto desidera continuare a contribuire alla gestione del suo patrimonio, che considera efficiente;

Desidera avvalersi di uno o più strumenti di pianificazione patrimoniale ispirati a criteri di gradualità e di progressività e che, al contempo, gli permettano di continuare ad avere voce in capitolo nell'amministrazione dei suoi beni.

Il caso di Cleto

Trust di protezione familiare e pianificazione passaggio generazionale d'impresa

Passati in rassegna diversi strumenti di pianificazione di diritto italiano, Cleto sta valutando di istituire un Trust;

Il Trust avrebbe una durata minima corrispondente alla vita sua e della moglie: non potrebbe, quindi, cessare, finché è in vita il superstite tra i due coniugi.

Anche dopo la morte dei due coniugi, inoltre, il Trust durerebbe fino a che la più giovane tra le due figlie di Cesare non raggiunga una data età.

Il caso di Cleto

Trust di protezione familiare e pianificazione passaggio generazionale d'impresa

Nel corso della durata del trust, il Trustee dovrà assicurare al Disponente e a sua moglie l'assistenza materiale e il soddisfacimento delle loro diverse esigenze, ove ne sopravvenga la necessità;


Il Trustee potrà, inoltre, impiegare il fondo in Trust a vantaggio delle due Beneficiari, ossia le figlie, a fronte di specifiche esigenze riconducibili a causali predeterminate ed entro percentuali stabilite;

Al termine del Trust, il residuo fondo verrà assegnato ad ognuna delle figlie in parti uguali. Sarà cura del Trustee previa consultazione con il Guardiano, ruolo che verrà ricoperto da diversi soggetti che ben conoscono la famiglia di Cleto e i valori cari a quest'ultimo, assegnare i beni indivisibili alle figlie tenendo conto delle inclinazioni la momento della devoluzione;

In mancanza di una beneficiaria, i suoi diritti si trasmettono ai suoi discendenti e, in mancanza di questi, si accresce la quota dell'altra beneficiaria.


Il caso di Romolo e Sabina

Trust di protezione familiare e pianificazione patrimoniale



Il caso di Romolo e Sabina

Trust di protezione familiare e pianificazione patrimoniale



Il caso di Romolo e Sabina

Trust di protezione familiare e pianificazione patrimoniale

TRUST DI FATTO

Altre strade percorribili

- Donazione : - in quanto i figli di Sabina a seguito della morte della stessa potrebbero agire con azione di riduzione nei confronti di Romolo
- Testamento : - in quanto i figli di Sabina a seguito della morte della stessa potrebbero agire con azione di riduzione nei confronti di Romolo
- Patto di famiglia: - non sono presenti partecipazioni societarie da trasferire,
- Mandato fiduciario: - garantisce solo la riservatezza e quindi è inutile allo scopo perseguito
- Polizza assicurativa: - trasferisce i beni solo dopo il decesso della testa assicurata e non garantisce l'assistenza alla Disponente (beneficiaria di utilità)

Il caso di Romolo e Sabina

Trust di protezione familiare e pianificazione patrimoniale

Sono una coppia di fatto: lei è vedova con due figlie, lui è separato di fatto dalla moglie e ha, a sua volta, dei figli;

Lui ha nel tempo interrotto ogni rapporto con la propria famiglia, che intende escludere dalla propria successione a causa dei dissapori avuti;

Per attuare questo suo proposito, oltre dieci anni fa ha intestato il suo importante patrimonio alla compagna.

Il caso di Romolo e Sabina

Trust di protezione familiare e pianificazione patrimoniale

Oggi Romolo è privo di fonti di reddito e ha qualche problema di salute;

A motivo di ciò, sta iniziando a prendere atto delle difficoltà che potrebbe incontrare, qualora le sue condizioni dovessero peggiorare, poiché:

- la compagna ha assunto nei suoi confronti un mero impegno verbale;
- in particolare, il trasferimento della proprietà dei beni alla compagna è avvenuto tramite una liberalità indiretta, senza che sia stato formalizzato alcun «onere» (che, in ogni caso, obbligherebbe Sabina solamente fino a concorrenza di quanto donato, oltre ad essere difficilmente coercibile);
- i beni che ha trasferito alla sua compagna ormai appartengono al patrimonio di quest'ultima: in caso di morte di Sabina, sarebbero trasferiti alle sue figlie, quali legittimarie, mentre a Romolo (che non è coniugato con Sabina) potrebbe spettare al massimo una quota corrispondente alla disponibile, a condizione che Sabina facesse testamento in favore del suo compagno.

Il caso di Romolo e Sabina

Trust di protezione familiare e pianificazione patrimoniale

L'assistenza di Romolo potrebbe costituire la finalità di un trust con Disponente Sabina e Beneficiario Vitalizio il suo compagno;

Il Trustee, in questa fattispecie, avrebbe l'obbligo giuridicamente vincolante di sostenere economicamente Romolo nelle sue diverse esigenze, a prescindere dall'esistenza in vita di Sabina ovvero dalla sopravvivenza del rapporto affettivo tra i due compagni;

Un trust ben costruito, inoltre, potrebbe anche prevenire l'insorgenza di liti con le figlie di Sabina, quali legittimarie della stessa (ad es. prevedendo una posizione beneficiaria anche delle stesse, con l'ipotesi di una loro decadenza qualora contestassero l'operazione di trust).

BPER: **Trust Company**

via San Carlo, 8/20 - Modena
Telefono 059 22.54.33
Fax 059 42.70.102
info@bpertrustco.it